



ALLEGATO B1 alla Dgr n. 2174 del 23 dicembre 2016

ELENCO ATTI PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI EDILIZIA SANITARIA

A) DOCUMENTI DI BILANCIO (D.LGS 118/11)

- 1) “Bilancio preventivo economico annuale” aziendale, predisposto in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione, e quale è allegato (tra l’altro) il “piano degli investimenti”, che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;
- 2) Bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale;

I bilanci preventivi aziendali e consolidati sono approvati dalla Regione entro il 31 dicembre dell’anno anteriore a quello di riferimento.

A) PROCEDIMENTO LAVORI PUBBLICI (D.LGS. 50/16)

Fasi fondamentali

- 1) Programmazione
- 2) Progettazione
- 3) Approvazione
- 4) Affidamento
- 5) Realizzazione

a) PROGRAMMAZIONE

- 1) Studio di fattibilità (diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica, che rientra nella progettazione): necessario per l’inserimento di opere nel programma triennale; per l’elaborazione può essere necessario l’affidamento dell’incarico all’esterno, nel qual caso occorre avere risorse disponibili per i servizi”;
- 2) Programma triennale dei lavori pubblici con aggiornamenti annuali ed elenco annuale delle opere;
- 3) Programma biennale delle acquisizioni dei beni e servizi

In dettaglio

- Studio di fattibilità:
- Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali:
 - ❖ contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro;
 - ❖ sono elaborati sulla base di studi di fattibilità;
 - ❖ specificano i lavori da avviare nella prima annualità
 - ❖ deve indicare i mezzi di finanziamento di tutti i lavori inseriti nel programma, secondo le schede 1, 2 2 b) approvate con dm 2014 (v. allegato)
- l’elenco annuale:
 - ❖ specifica i lavori da affidare nell’anno a cui si riferisce (scheda 3 dm 2014 – v. allegato) indicandone il livello di progettazione approvato (tabella 4 –v. allegato), le finalità (tabella 5 - v.

allegato), la conformità urbanistica e l'ordine di priorità secondo una scala di priorità espressa in tre livelli;

- ❖ è elaborato, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare); per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro, sulla base di uno studio (non progetto) di fattibilità; per le manutenzioni, sulla base di un quadro negli altri casi, sulla base di uno studio di fattibilità generale. Ciò vuol dire che per mettere delle opere nell'elenco annuale occorre aver già erogato somme per la progettazione esterna.

- il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali:
 - ❖ contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
 - ❖ include la progettazione (progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo) da affidare all'esterno e quindi deve prevedere, analogamente al "triennale" il finanziamento del compenso dei progettisti esterni (prima del nuovo codice, la progettazione era inclusa nel programma triennale dei lavori e doveva trovare previsione e copertura in quel documento).
- tutti gli atti di programmazione (triennale, elenco annuale, biennale) devono essere approvati "*nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*". Le risorse disponibili richieste dai lavori individuati nei programmi ed elenchi devono quindi trovare riscontro nel bilancio aziendale preventivo e di esercizio;
- le risorse destinate alle opere devono essere giuridicamente disponibili in base a documenti autorizzatori di bilancio e sono previste in termini di competenza e non di cassa; peraltro, al bilancio preventivo deve essere allegato un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario. Ed inoltre all'art. 25, comma 1 bis, le regioni "*devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2*".

b) PROGETTAZIONE

- 1) progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex "progetto preliminare");
 - 2) progetto definitivo;
 - 3) progetto esecutivo;
 - 4) verifica preventiva dell'interesse geologico;
 - 5) verifica preventiva della progettazione.
-
- 1) il "*progetto di fattibilità tecnica ed economica*" corrisponde al "vecchio" "progetto preliminare" ma implica, in più rispetto a quest'ultimo, le indagini geologiche e geognostiche (nonché quelle strutturali, per gli interventi sull'esistente), in precedenza previste per il progetto definitivo (2° livello di progettazione); è quindi più costoso e quindi, se si vuole inserire un'opera nel programma triennale dei lavori pubblici occorre avere risorse disponibili anche la progettazione, previste nel programma biennale; se il progetto di fattibilità tecnica ed economica affidato all'esterno implica la disponibilità di risorse considerevoli per il pagamento del compenso al professionista;

- 2) progetto definitivo: contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 - 3) progetto esecutivo: è il progetto che descrive i lavori che vengono messi in gara. Deve essere conforme ai precedenti due livelli di progettazione.
 - 4) Verifica preliminare della progettazione: controlla la conformità a legge delle scelte progettuali e la coerenza dell'esecutivo con il definitivo e di quest'ultimo con lo studio di fattibilità tecnica ed economica; verifica la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti (anche rispetto alla copertura)
- c) approvazione
I progetti vengono approvati a seguito di conferenza di servizi tra tutti gli enti e gli erogatori di servizi pubblici (luce, gas, acqua, ecc.) interessati;
- d) affidamento dei lavori
Il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori viene stipulato normalmente sulla base del progetto esecutivo. La copertura deve essere contenuta nel bilancio annuale, in relazione ai lavori da eseguire nell'anno di riferimento, e nel bilancio pluriennale, sempre suscettibile di modifiche.

SUCCESSIONE CRONOLOGICA DELLE ATTIVITA' RELATIVE A SINGOLE OPERE SANITARIE

- 1) studio di fattibilità preliminare;
- 2) piano degli investimenti;
- 3) parere CRITE
- 4) programma triennale, previo parere Nuvv per le sole opere in project financing;
- 5) studio di fattibilità tecnica ed economica;
- 6) elenco annuale;
- 7) progetto definitivo, previo parere CTR / Azienda Zero
- 8) progetto esecutivo;
- 9) verifica preliminare progettazione
- 10) gara affidamento lavori.